

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 210,000,000

ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

TENUTA IN ROMA IL 7 GENNAIO 1895



ROMA

OFFICINA INDUSTRIALE DI CARTE VALORI

1895

RISTAMPA - 1992

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 210,000,000

ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

TENUTA IN ROMA IL 7 GENNAIO 1895



ROMA

OFFICINA INDUSTRIALE DI CARTE VALORI

—
1895

RELAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE
ALLA ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTA IN ROMA IL 7 GENNAIO 1895
SULLA
CONVENZIONE STIPULATA TRA IL GOVERNO E LA BANCA
il 30 Ottobre 1894

Signori,

Innanzi di parlarvi dell'argomento che è all'ordine del giorno, e di esporvi le considerazioni che hanno condotto l'Amministrazione della Banca a stipulare col Governo del Re la Convenzione che ne è oggetto, dobbiamo dirvi che impellenti ragioni di convenienza ci hanno consigliato di convocarvi col procedimento indicato dall'art. 25 degli Statuti, invece che non quello voluto dagli art. 84, 85 e 86.

La Convenzione stipulata col Governo stabilisce che la Banca d'Italia assumerà il servizio di Tesoreria a cominciare dal 1° febbraio; ciò che è quanto dire che la convenzione, già approvata per Decreto Reale, avrà vigore da quello stesso giorno. Deriva da ciò che, quando fossero state osservate le disposizioni degli accennati art. 84, 85 e 86 degli Statuti, la convocazione dell'Assemblea non avrebbe potuto

aver luogo, per ragione di tempo, che dopo la attuazione della Convenzione.

Il diritto che viene conferito dagli accennati articoli dello Statuto a tutti gli Azionisti, sul punto che riguarda la riduzione del capitale nominale da 300 a 270 milioni, non viene però dalla presente convocazione pregiudicato nè menomato; e l'Amministrazione della Banca, ossequente alle disposizioni dello Statuto, intende di provvedere affinchè esso sia liberamente esercitato nei modi stabiliti da quelle stesse disposizioni.

Ma noi abbiamo ritenuto opportuno di convocarvi, prima ancora che l'attuazione della convenzione abbia luogo, per esporvi i criteri che ci hanno condotto a stipularla, per avere da voi una parola che ci sia sprone ed eccitamento a dedicare, con animo sereno e tranquillo, tutte le nostre forze alla tutela dei vostri interessi.

Signori,

Allorchè fummo chiamati dalla fiducia del Consiglio Superiore della Banca e del Governo all'alto onore di dirigere l'Istituto sorto dalla unione della Banca Nazionale nel Regno e delle due Banche Toscane, noi sentimmo che ben grave era la responsabilità che assumevamo, ardua l'impresa alla quale dovevamo volgere gli studi e l'opera per renderci non immeritevoli dell'onore conferitoci.

Ci sorresse la fiducia che il Consiglio Superiore,

emanazione della volontà vostra, ci sarebbe stato largo del suo valido aiuto, e che la vostra benevolenza ci sarebbe stata efficace incoraggiamento e ambito premio.

La lunga crisi che percosse il nostro paese e lo lasciò in uno stato di prolungata depressione non poteva non lasciare tracce profonde negli Istituti distributori del credito e specialmente nella Banca Nazionale che, estendendo la sua azione in ogni parte del Regno, aveva dato larghi aiuti ad imprese e ad Istituti minacciati dalla crisi nell'intendimento di evitare l'aggravarsi e l'estendersi di questa, e di tutelare meglio i propri interessi, compromessi dalle rovine che s'andavano accumulando. Ma, perdurando ed accentuandosi la crisi, la Banca non potè ottenere che fossero liquidate le operazioni straordinarie le quali, insieme a molte altre, rimasero incagliate con pregiudizio notevole dei suoi interessi e della circolazione bancaria.

Come sapete, la legge del 10 agosto 1893, n. 449, provvede, con le disposizioni dell'art. 13, a disciplinare la liquidazione di quelle operazioni e delle altre non consentite dalla legge, e fissò i termini nei quali essa doveva compiersi e gli obblighi ai quali gli Istituti dovevano sottostare, quando non avessero osservate le disposizioni della legge.

La Banca d'Italia avrebbe dovuto compiere, in ciascun biennio, la liquidazione di una quinta parte delle operazioni incagliate o non consentite dalla legge, accertate in una recente ispezione, le

cui conclusioni non sollevano per parte nostra alcuna osservazione, nella somma di 400 milioni circa; avrebbe dovuto liquidare cioè, nel tempo accennato, intorno a 80 milioni.

E quando non si fosse conformata a questo obbligo, assai gravoso, come voi intendete, e non scevro di pericoli e di danni, non soltanto per la Banca ma anche pel paese, avrebbe dovuto chiedere agli azionisti, nei limiti del capitale nominale di 300 milioni, il versamento occorrente a completare la somma di operazioni da liquidare. Non ottemperando a questa disposizione, sarebbe incorsa nella perdita del diritto della emissione per una somma pari al quadruplo delle operazioni non liquidate e non coperte con versamento di capitale.

Ora dobbiamo dichiararvi francamente che noi non tardammo a persuaderci che tutte queste disposizioni costituivano un onere inopportuno e danneggiavano seriamente i vostri interessi, giacchè obbligavano l'Amministrazione della Banca a compiere, senza la necessaria ponderazione, la liquidazione delle operazioni incagliate o non consentite dalla legge. L'obbligo rigoroso di liquidare forzatamente in ciascun biennio una parte cospicua di operazioni toglieva alla Banca la libertà di scegliere il momento più opportuno per farlo convenientemente, metteva la Banca nella condizione di subire l'altrui volontà invece di darle il modo di trattare la cessione dei crediti e l'alienazione delle attività a condizioni eque e vantaggiose.

Noi abbiamo riconosciuto che un più lungo tempo sarebbe stato necessario per questa liquidazione, anche perchè una parte notevole delle operazioni da liquidare esige lunghi studi e assidue cure per comporre litigi, per rendere produttive le proprietà che le rappresentano, per chiarire, in sostanza, la natura del patrimonio incagliato, e per bene disciplinarlo in ogni parte. Senza ciò sarebbe malagevole, e potrebbe riuscire dannoso, il trattare cessioni, transazioni o vendite e l'attuare qualsivoglia altra forma di liquidazione che possa sembrare opportuno di scegliere, non esclusa quella, della quale noi pure ci occupiamo, della emissione di titoli speciali rappresentanti proprietà immobiliari.

Quindi è che, profondamente persuasi di ciò, e consci del dovere che avevamo di tutelare i vostri interessi, noi avvisammo subito alla necessità di ottenere che le disposizioni della legge fossero temperate in guisa da rendere meno onerosa la liquidazione del passato, e vedemmo ancora che sarebbe stato in pari tempo necessario rinvigorire materialmente e moralmente l'Istituto con provvedimenti che ne avessero rafforzata la compagine e aumentata l'autorità.

La facoltà della emissione trae seco, coi benefici che arreca, corrispondenti ed alti doveri ai quali l'Istituto che ne è in possesso non può venir meno senza gravissimo danno per la economia nazionale, sulla quale vengono a pesare le conseguenze del disordine della circolazione. E noi crediamo che quanto

più presto l'Istituto uscirà dalla presente situazione, tanto più esso diverrà utile al paese e a se stesso; e crediamo perciò che l'opera che sarà data a questo intento e i sacrifici che dovranno essere fatti saranno, nel modo più largo, compensati dagli abbondanti frutti che il miglioramento dell'Istituto non mancherà di dare, e che non possono aversi invece da un Istituto che si trovi in condizioni anormali e difficili.

Noi esaminammo in primo luogo se non convenisse, come pure ci veniva da più parti indicato, di chiedervi il versamento dei tre decimi sulle azioni per costituire con essi un fondo speciale di ammortamento da stare a fronte delle operazioni da liquidare, o per destinarli definitivamente alla svalutazione della massa delle operazioni stesse; ma credemmo di non accogliere questo provvedimento sia perchè esso, mentre si sarebbe risoluto in un grave sacrificio per voi, avrebbe recato un serio perturbamento nel mercato monetario e finanziario del paese, per effetto anche delle violente scosse che avrebbe avuto il mercato delle azioni, sia perchè non eliminava gli accennati inconvenienti della liquidazione affrettata e perentoria delle operazioni.

Per queste considerazioni prevalse in noi il concetto che fosse necessario procedere, d'accordo col Governo, per studiare con esso una serie di provvedimenti diretti a migliorare, col minor sacrificio per voi, le condizioni della Banca e della circolazione, ad assicurare la stabilità dello Istituto

nel presente e ad agevolargli il ritorno a condizioni di prosperità e di grandezza.

Noi dobbiamo dichiararvi che trovammo il Governo favorevolmente disposto ad accogliere i nostri intendimenti e a studiare con noi le modificazioni alla legge del 10 agosto 1893 che meglio avessero giovato al conseguimento del fine desiderato.

Il Governo, intento a risolvere il grave problema dell'assetto finanziario, riconobbe che sarebbe stato opportuno risolvere contemporaneamente anche quello che si riferiva alle condizioni degli Istituti di emissione, l'uno e l'altro avendo pel paese un altissimo interesse; ma espresse il desiderio che il Direttore Generale e la Presidenza del Consiglio Superiore fossero da questo investiti della facoltà di trattare con esso e di stipulare definitivamente una speciale Convenzione. Noi riconoscemmo la convenienza di accogliere questa proposta, la quale evitava il pericolo che sarebbe derivato dal riaprire la discussione del problema bancario in un momento in cui gli animi erano eccitati da deplorevoli avvenimenti, e chiedemmo al Consiglio Superiore la facoltà desiderata dal Governo, la quale ci fu consentita nella adunanza del 22 ottobre scorso col seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia,
« udita l'esposizione della situazione fatta dal Di-
« rettore Generale, delibera di conferire ampio man-
« dato alla Presidenza ed al Direttore Generale per
« qualsiasi trattativa che potesse parere loro oppor-

« tuno di aprire col Governo, nel vantaggio gene-
« rale della circolazione e a tutela degli interessi
« della Banca d'Italia, autorizzandoli anche a firmare,
« quando fosse del caso, speciali accordi, delegando
« loro all'uopo tutti i poteri del Consiglio e dichia-
« rando fin d'ora di avere per rato ed approvato
« quanto dai sopradetti Signori fosse convenuto ».

Non abbiamo bisogno di dichiararvi che ci siamo adoperati per ottenere agevolazioni anche maggiori di quelle che ci sono state consentite. Noi abbiamo chiesto che la somma di biglietti in circolazione, la quale rappresenta i sussidi alle opere edilizie e di risanamento di Roma e di Napoli, fosse esente dalla tassa di circolazione. Fummo confortati a chiedere questa agevolazione dal considerare che le operazioni a favore della industria edilizia furono consentite specialmente, spesso dietro eccitamento del Governo, nel desiderio di evitare la crisi di cui essa era stata una delle cause principali. Sovvenendo le opere edilizie di Roma e di Napoli, la Banca Nazionale intese di corrispondere ad un alto interesse nazionale che reclamava l'ampliamento della capitale del Regno e il risanamento di una delle più importanti città, le cui condizioni avevano commosso, in un'ora triste, il cuore generoso e magnanimo del nostro Re.

E non mancammo di far presente al Governo che la nostra domanda doveva apparire giustificata anche dal fatto che una parte della circolazione per la quale invocavamo l'esonero della tassa era, per

le disagiate condizioni della proprietà immobiliare, scarsamente produttiva per l'Istituto.

Ma il Governo, disposto, ripetiamo, a concorrere al miglioramento della situazione della Banca, si mostrò dolente di non poter accogliere le nostre domande, nel momento in cui la suprema necessità di mantenere l'impegno del conseguimento del pareggio del bilancio finanziario lo metteva nella dura necessità di gravare ancora la mano sui contribuenti.

Noi abbiamo fede che, quando le condizioni finanziarie ed economiche del paese saranno, come da non dubbi segni è dato sperare, notevolmente migliorate, le legittime domande della Banca per uno sgravio degli oneri fiscali, che le sovrastanno, potranno trovare favorevole accoglimento nel senno e nel sentimento della equità del Governo e del Parlamento.

Passiamo ora ad esaminare separatamente le parti della Convenzione che rappresentano oneri e quelle che si risolvono in benefici.

Vengono tra le prime l'assunzione delle conseguenze finanziarie della liquidazione della Banca Romana e il versamento di un decimo sulle azioni.

Quanto alla liquidazione della Banca Romana, dobbiamo ricordarvi che, giusta l'art. 29 della legge 10 agosto 1893, n. 449, la Banca d'Italia avrebbe dovuto pagare ogni anno la somma di due milioni per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa; e che, quando tutta la somma di 40 milioni non

fosse occorsa all'accennata destinazione, l'eccedenza sarebbe stata assegnata in aumento al fondo di riserva della Banca. D'altra parte questa avrebbe avuto sulle somme anticipate alla liquidazione della Banca Romana un interesse pari alla metà del saggio dello sconto. Questo interesse sarebbe andato scemando via via che, con la ricuperazione dei crediti e con l'assegnazione annuale dei due milioni, sarebbe diminuita la somma anticipata dalla Banca d'Italia.

Ora, rimanendo con la Convenzione interamente a carico della Banca d'Italia il risultamento della liquidazione della Banca Romana, le perdite dovranno essere sopportate dal vostro Istituto, anche quando eccedano la somma di quaranta milioni, messa a suo carico dalla legge del 10 agosto 1893.

A questo punto, poichè è stato osservato che l'assunzione dei risultamenti finali della liquidazione della Banca Romana è eccessivamente gravosa nella sostanza, ed eccede, nella forma, le facoltà della Amministrazione, noi crediamo di dover ricordare che essa era stata già accettata dai rappresentanti della Banca Nazionale e delle due Banche Toscane, come apparisce dalle Convenzioni stipulate in Roma il 18 gennaio 1893 e, successivamente, dai Consigli Superiori dei tre Istituti, e dall'art. 1 del disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento il 22 marzo dello stesso anno, modificato in questa parte dalla Commissione parlamentare.

E crediamo soprattutto di dover ricordare che l'onere della liquidazione *à forfait* della Banca Ro-

mana fu accettato già anche da voi con le deliberazioni prese nelle Assemblee straordinarie tenute in Firenze dalla Banca Nazionale e dalle due Banche Toscane in data rispettivamente del 27, 23 e 25 febbraio. Ed è appunto dal voto emesso da voi con quelle deliberazioni, sul punto che costituisce l'onere maggiore della presente Convenzione, che la vostra Amministrazione è stata confortata a stipularla.

Intanto, poichè è parso a noi che sien corsi giudizi esagerati e non rispondenti al vero intorno alla entità di quelle perdite, crediamo opportuno di darvi alcuni schiarimenti che valgano a ristabilire la realtà delle cose.

L'attivo della Banca Romana è di circa cento milioni sui quali, in seguito a rigorosi accertamenti fatti, è dato presumere una ricuperazione di circa quaranta milioni. La perdita ammonterebbe adunque a circa sessanta milioni.

Se non che è da considerarsi che, mentre, per le disposizioni della legge 10 agosto, la Banca avrebbe dovuto versare quaranta milioni per le perdite, ora, in conformità della Convenzione, potrà accantonare due milioni all'anno e ritrarne, con gli utili derivanti dall'impiego di essi in titoli di Stato, 59 milioni e mezzo, i quali sono, come si vede, sufficienti a coprire le perdite.

Quanto alla perdita dell'interesse, che è effettivamente il maggiore onere derivante dalle disposizioni della Convenzione stipulata col Governo, noi dobbiamo osservare che questo interesse sarebbe

stato segnato in uno speciale conto, i cui i risultamenti sarebbero apparsi alla fine del ventennio. La Banca, rinunciando fin d'ora alla sua ragione di credito verso il Governo, non subisce alcuna perdita immediata e reale, che possa pesare sul suo bilancio, il quale, per le disposizioni della Convenzione, non avrà a risentirne alcuna conseguenza.

Noi vi preghiamo intanto di considerare se questo onere non sia sufficientemente compensato dalle agevolazioni delle quali diremo in appresso, consentite dalla Convenzione e dal disegno di legge che la completa, e che noi abbiamo fiducia di vedere convertito in legge al più presto; e di considerare ancora se, per la assunzione da parte della Banca dell'importante servizio di tesoreria in tutto il Regno, non vi sembri assicurata e garantita fino da ora la rinnovazione della facoltà della emissione, quando la Banca non se ne renda immeritevole, e per la quale essa avrebbe dovuto dare certo a suo tempo allo Stato corrispondenti compensi.

Quanto alla disposizione relativa alla chiamata del versamento di un decimo sulle azioni, poichè vediamo che anche di essa è stata fraintesa la portata, crediamo di dover chiarire i dubbi e di correggere gli errori sorti.

Si è creduto che, essendo il decimo del capitale nominale da versarsi destinato a fronteggiare le eventuali perdite risultanti dalla liquidazione delle operazioni incagliate o non consentite dalla legge,

e a svalutare di trenta milioni il capitale versato, gli azionisti possano essere chiamati ancora a versare tre decimi del capitale stesso. Ora, come è detto nel primo paragrafo dell'art. 7 della Convenzione, gli Azionisti non avranno, dopo versato il decimo ora chiesto, che l'obbligo del versamento degli altri due decimi, versamento che l'insieme dei provvedimenti escogitati rende meno probabile.

Nulla è adunque mutato per questo rispetto alle disposizioni della legge del 10 agosto, niun onere nuovo è imposto agli Azionisti della Banca.

Ma essendo sorte da qualche parte obbiezioni circa la necessità o l'opportunità della chiamata di un decimo del capitale, crediamo di esporvi su questo punto francamente il nostro pensiero.

Senza esagerare la entità delle perdite che risulteranno dalla liquidazione di tutto ciò che il passato ha lasciato in eredità alla Banca d'Italia, ma senza cedere ad ingannevoli illusioni, noi abbiamo veduto, fin dal primo momento, che un'alta ragione di convenienza richiedeva che l'Istituto fosse rafforzato e rinvigorito; che, quindi, la necessità di un appello agli Azionisti, in limiti comportevoli, si imponeva nell'interesse degli stessi Azionisti e del Paese alle cui sorti l'Istituto è strettamente legato. Noi abbiamo creduto che il primo Istituto bancario del Regno non potesse rimanere in una situazione che avrebbe in qualche modo autorizzato anche le esagerate preoccupazioni e le acerbe censure, in presenza specialmente delle tendenze che si manifestano in

materia di ordinamento bancario, giacchè ciò avrebbe contribuito a circondare di sfiducia non soltanto l'Istituto ma anche il Paese.

E la chiamata di un decimo, mentre costituisce, anche pel tempo che è lasciato agli Azionisti per compierlo, un peso moderato, dà modo all'Istituto di migliorare notevolmente la sua situazione, è prova eloquente della serietà dei proponimenti vostri e della vostra Amministrazione, ed aumenta la considerazione e il prestigio dell'Istituto stesso nel Paese e fuori.

I vantaggi derivanti dalla Convenzione consistono specialmente nella assunzione da parte della Banca d'Italia del servizio di Tesoreria dello Stato in tutte le provincie del Regno; nella facoltà di impiegare una quota annuale di ammortamento in titoli di Stato per formare un fondo da mettere a fronte delle perdite o delle partite da liquidare; nella facoltà di distribuire una parte degli utili annuali, fino a L. 40 per azione. Quelli risultanti dalle modificazioni alla legge del 10 agosto 1894, presentate dal Governo al Parlamento, consistono nel prolungamento da dieci a quindici anni del tempo assegnato per la liquidazione delle operazioni incagliate o non consentite dalla legge; nell'aumento da 1.33 a 1.50 0/10 netto dell'interesse sulle anticipazioni al Tesoro dello Stato; nella facoltà di comprendere nella riserva i conti correnti presso corrispondenti all'estero; nel prolungamento dei termini ai debitori

per operazioni di credito fondiario rimasti in arretrato nel pagamento delle semestralità; nella diminuzione delle tasse e sopratasse dovute per atti e contratti di compra, vendita e trapassi di proprietà riferentisi alla liquidazione di operazioni incagliate o non consentite e di operazioni del Credito Fondiario.

E, come vedete, un insieme di provvedimenti di cui a prima giunta si intende la importanza pel vostro Istituto, che non può non trarne vantaggi notevoli, sui quali crediamo di dovervi dare sommariamente qualche schiarimento.

L'assunzione del servizio di Tesoreria può bene a ragione considerarsi come il maggiore dei benefici che la Convenzione assicura alla Banca, ed è di per sè solo tale da compensare, a nostro giudizio — pei vantaggi materiali e morali che ne derivano direttamente ed indirettamente — il maggiore onere dei risultamenti della liquidazione della Banca Romana.

Altri avrebbe voluto che questo onere e il corrispettivo del servizio di Tesoreria fossero divisi in proporzione fra i tre Istituti di emissione; ma noi dobbiamo dirvi francamente che a questa condizione non ci saremmo piegati, e che avremmo preferito, nel vostro stesso interesse, di ricercare la soluzione del problema in altri provvedimenti più gravi per Voi.

Non fu sentimento di ostilità verso gli altri Istituti di emissione, non fu desiderio di preponderare e sopraffare quello che ci fece preferire che il

servizio delle Tesorerie e l'onere della Banca Romana fossero a vantaggio e a carico del vostro Istituto; ma fu invece la convinzione profonda che il servizio di Tesoreria, affidato a più Istituti, non avrebbe potuto procedere regolare e spedito, perchè sarebbe mancata la indispensabile condizione dell'unità di ordinamento, di azione e di responsabilità, e si sarebbe perciò risoluto in un imbarazzo per tutti, e avrebbe dato agli Istituti scarso profitto.

Noi siamo ed intendiamo di rimanere in amichevoli, cordiali rapporti con gli altri Istituti, persuasi che ciò giovi ai comuni interessi e a quelli del paese. Perciò noi abbiamo riconosciuto equa la disposizione per la quale la Banca non potrà richiedere agli altri Istituti il cambio o il rimborso dei loro biglietti, se non per una somma eguale ai biglietti della Banca stessa da essi posseduti. Ed invero, il servizio di Tesoreria avrebbe messo, nei rispetti della riscontrata, il vostro Istituto in una condizione privilegiata rimpetto ai Banchi meridionali, i cui biglietti sarebbero affluiti alle nostre Casse in maggiore quantità non già per effetto di operazioni bancarie, nel qual caso essi, sostituendo i nostri biglietti, dovrebbero con questi, a giusta ragione, essere cambiati dagli altri Istituti, ma in conseguenza dei versamenti di Tesoreria.

Come sapete, la Banca dovrà prestare intanto allo Stato una malleveria in titoli di Stato, o da esso garantiti, per la somma di cinquanta milioni, da elevarsi a novanta milioni nel giro di sei anni;

ma poichè il Tesoro dovrà lasciare a disposizione della Banca un fondo da trenta a quaranta milioni, come dotazione permanente per il servizio di Tesoreria, la Banca potrà provvedere in gran parte con questo stesso fondo e con quello delle quote di ammortamento accantonate alla prestazione della malleva, ricavandone un notevole profitto.

Inoltre, il servizio di Tesoreria ci procurerà una maggiore emissione dei nostri vaglia, i quali piglieranno il posto di quelli del Tesoro, procurandoci maggiori disponibilità; ci metterà in diretta relazione coi debitori e coi creditori dello Stato, e ci darà modo di prestare ad essi servigi svariati e remunerativi di apertura di conti correnti, di depositi a custodia, ed altri, estendendo la clientela e l'azione del nostro Istituto e aprendo ad esso nuove vie di lavoro proficuo e sicuro.

Il prolungamento da dieci a quindici anni del tempo stabilito dalla legge del 10 agosto 1893 per liquidare le operazioni incagliate o non consentite, e la facoltà d'impiegare le quote annuali di ammortamento in titoli di Stato, sono provvedimenti i quali consentono alla Banca di curare con maggiore agio e a migliori condizioni la liquidazione di quelle operazioni, e le permettono di fronteggiare le perdite e le partite non liquidate con molto minor sacrificio e in più breve tempo, facendo servire a questo scopo non soltanto le quote di ammortamento, ma anche il prodotto dell'impiego di esse.

Queste disposizioni mentre allontanano, come

abbiamo detto, l'eventualità della chiamata degli altri decimi, limitano la parte da destinarsi annualmente all'accennato ufficio, e consentono la distribuzione di un dividendo sulle azioni, il quale, per quindici anni, non potrà eccedere la somma di L. 40. Ma questo limite cesserà anche prima, non appena la Banca, compiuta anticipatamente l'opera di liquidazione, riacquisterà piena ed intera la sua libertà di azione.

L'aumento dell'interesse sulle anticipazioni al Tesoro rende più remunerativo questo servizio che la Banca è obbligata a prestare allo Stato. Delle altre disposizioni riguardanti lo sgravio di tasse e soprattasse e il prolungamento dei termini delle operazioni fondiari, crediamo di non doverci indugiare a dimostrarvi la utilità. Per esse viene agevolata, con profitto dell'Istituto e dei suoi debitori, la liquidazione delle operazioni incagliate.

Signori,

Una eccessiva fiducia nelle forze del paese creò illusioni fallaci, che lo spinsero ad opere ed imprese le quali richiesero sacrifici eccedenti di gran lunga la sua potenzialità economica, e cagionarono il dissesto della finanza pubblica e una profonda e lunga crisi economica, che colpì tutti gli ordinamenti del credito, e isterilì tutte le fonti della attività nazionale.

Ma l'avviamento allo assetto della finanza e il risvegliarsi dell'attività economica attestano che, per il forte volere e per la concorde opera di tutti, il Paese, superato il triste periodo delle ardue prove e delle gravi distrette, si avvia a ritornare in uno stato di prosperità e di benessere.

Noi abbiamo creduto che fosse nostro stretto dovere di amministratori e di cittadini di non porre indugio a studiare e a risolvere l'arduo problema del risanamento dell'Istituto, perchè abbiamo considerato che esso non dovesse rimanere inerte, e attendere solo dal tempo e dal raccoglimento il proprio assetto; non dovesse essere elemento di debolezza nella economia del paese e ostacolo al suo risorgimento; ma dovesse invece, migliorando le proprie condizioni, essere di quel risorgimento prezioso strumento ed efficace aiuto.

Crediamo di avervi dimostrato che la Convenzione stipulata col Governo del Re, mentre risponde a questo concetto, tutela i vostri interessi, giacchè agevola la liquidazione del passato e la rende meno onerosa per voi; consente la distribuzione di una parte degli utili, che non sarebbe altrimenti possibile effettuare, e rende meno probabile la chiamata degli altri due decimi; assicura intanto l'esistenza del vostro Istituto, e lo avvia a quell'alto grado di prosperità cui deve pervenire per compiere convenientemente l'ufficio suo nella economia nazionale.

La Convenzione stipulata col Governo, avendo carattere contrattuale, costituisce una nuova base

giuridica immutabile e solida, e consacra vitali principii ed efficaci difese contro ogni possibile evenienza. Essa offre quella maggiore sicurezza che permetterà all' Istituto di svolgere con tranquillità la propria azione, e lo sottrae intanto a quell'agitazione artificiale tanto dannosa al credito, cui non possono non nuocere le inconsiderate e diuturne discussioni e gli incomposti clamori, e affida che il nostro Istituto ritornerà in condizioni prospere e degne del suo gran nome.

Confidiamo che, sorretti e incoraggiati dalla vostra fiducia, riusciremo a superare le difficoltà presenti e a far dimenticare i non lieti giorni.

Il Direttore Generale
GIUSEPPE MARCHIORI.

Deliberazioni dell'Assemblea

Fatto l'appello nominale risultano intervenuti all'Assemblea, in proprio o per procura, N. 1130 Azionisti possessori di N. 112285 Azioni, aventi diritto a N. 3740 voti.

Dopo una discussione alla quale prendono parte gli azionisti Signori Avv. Vitale, Comm. Gallarati e Bareggi per sostenere la questione pregiudiziale della illegale costituzione della Assemblea, e gli Azionisti signori Avv. Capellini, Rolandi Ricci, Poli e Sorani per dimostrare la legalità della costituzione stessa, il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, gli ordini del giorno sulla questione pregiudiziale, che vengono respinti alla unanimità meno due voti.

Il Presidente pone quindi ai voti, per appello nominale, il seguente ordine del giorno concordato tra i signori Avv. Poli, Capellini e Rolandi Ricci, dichiarando che il Consiglio, il Direttore generale e i Vice-Direttori generali si astengono dal votare.

« L'Assemblea, sentita la lettura della Conven-
« zione 30 ottobre 1894 stipulata dal Direttore Ge-
« nerale e dall'Ufficio di Presidenza della Banca
« d'Italia ed il Ministro del Tesoro ;

« sentite le dichiarazioni fatte dal Direttore Ge-
« nerale;

« prende atto delle stipulazioni nella Conven-
« zione stessa contenute, e, per quanto occorre, le
« approva, e si rinvia ad altra seduta, a convocarsi

« a termini dello Statuto, per le deliberazioni in
« ordine alle svalutazioni del capitale.

« Plaude agli intenti ed ai criterii che hanno
« condotto alla stipulazione della detta Convenzione
« — ed invita il Consiglio Superiore e la Direzione
« a mantenere, e svolgere detti criterii ed intenti —
« nell'attuazione della Convenzione, specialmente per
« quanto riguarda la redazione dei regolamenti, e
« nella vita ulteriore della Società specialmente per
« quanto riguarda le smobilizzazioni cui non può pro-
« cedere con leggi o decreti, ma solo con una larga
« autonomia di gestione la quale permetta di prov-
« vedere in conformità alle esigenze dei tempi e
« delle cose; augurando che il R. Governo riconosca e
« tenga nel debito conto i sacrifici costanti che, con
« abnegazione patriottica, gli Azionisti hanno sempre
« sostenuto e con italianità di sentimento ancora
« accettano di sostenere ».

L'appello nominale dà il seguente risultato:

Rispondono *sì* n. 1022 azionisti possessori di
99,215 azioni con diritto a voti 3,345.

Rispondono *no* 2 azionisti possessori di 721
azioni con diritto a voti 20.

Si *astengono* 37 azionisti possessori di 5,628
azioni con voti 146, compresi i membri del Con-
siglio Superiore, il Direttore Generale e i Vice Di-
rettori Generali.

Non rispondono all'appello 69 azionisti posses-
sori di 6,721 azioni con voti 229.

Il Presidente dichiara approvato l'ordine del
giorno.

Il Numero 533 della Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del Regno contiene il seguente decreto:

U M B E R T O I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 10 agosto 1893, n. 449;

Veduto il R. Decreto 20 dicembre 1893, n. 671, col quale è stato approvato lo Statuto della Banca d'Italia;

Veduto il R. Decreto 12 ottobre 1894, n. 442, col quale è stato unificato il servizio della vigilanza sugli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione stipulata, a nome del Governo, dal Ministro del Tesoro coi rappresentanti della Banca d'Italia, e sottoscritta a Roma il dì 30 ottobre 1894.

Omissis
.....

Art. 5.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, il Guardasigilli: V. CALENDÀ DI TAVANI.

CONVENZIONE

STIPULATA TRA IL REGIO GOVERNO E LA BANCA D'ITALIA
il 30 Ottobre 1894

Questo giorno 30 del mese di ottobre dell'anno 1894, in Roma, fra il Governo italiano rappresentato dal Ministro del Tesoro, barone Sidney Sonnino, e la Banca d'Italia, rappresentata dal comm. ing. Giuseppe Marchiori, Direttore Generale della Banca medesima, dai signori comm. avv. Vittorio De Rossi e comm. Luigi Cavallini, vice presidenti del Consiglio superiore della Banca, e dal comm. Tommaso Bertarelli, segretario del Consiglio stesso, autorizzati con deliberazione del detto Consiglio superiore nella tornata del dì 22 ottobre 1894, si convenne quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione della Banca Romana, di cui all'art. 25 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sarà assunta dalla Banca d'Italia, a suo rischio e pericolo, liberando essa lo Stato dalle perdite che potessero derivare da tale liquidazione, ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa, ai termini dell'art. 29 della citata legge.

I buoni del Tesoro infruttiferi depositati presso la Banca d'Italia ai termini dell'art. 26, comma 2º, della citata legge, saranno annullati.

Restano ferme le norme per la liquidazione e gli obblighi della Banca d'Italia, secondo quanto è disposto dagli art. 26 (comma 1°), 27, 28 (comma 2°), 29 e prima parte dell'art. 30 della citata legge 10 agosto 1893.

Un delegato dell'Ufficio centrale d'ispezione sugli Istituti di emissione assisterà alle riunioni della Commissione liquidatrice della Banca Romana.

Agli effetti della liquidazione dalla Banca Romana, la riduzione delle tasse di registro all'unica tassa fissa di L. 3,60, di cui nell'art. 18 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912, e sarà applicabile soltanto agli atti di vendita ai terzi degl'immobili posseduti già dalla Banca Romana al 1° ottobre 1894, e per le cessioni ai terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, e limitatamente alla sola misura dei crediti stessi.

Ad ogni altra operazione relativa alla liquidazione stessa dovranno essere estese tutte le riduzioni di tasse e sopra-tasse di registro che potranno essere concesse agli Istituti di emissione per la liquidazione delle loro immobilizzazioni.

Art. 2.

Passate ogni anno a perdita le sofferenze e dopo versata nel conto della liquidazione della Banca Romana la somma di 2 milioni, di cui all'art. 29 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia dovrà prelevare dagli utili lordi nel 1894 la somma di 4 milioni di lire, nel 1895 di cinque milioni, e nel 1896 ed esercizi successivi fino a tutto l'anno 1903, di 6 milioni all'anno. Queste somme saranno accantonate, insieme coi rispettivi interessi composti, in conto separato fruttifero e destinate esclusivamente ad assicurare la liquidazione, entro il decennio, delle immobilizzazioni ed operazioni accertate non conformi all'art. 12 della citata legge,

ed a compensare le eventuali perdite, oltrechè quelle che potessero risultare dalla liquidazione della Banca Romana in più della sopracitata annualità di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 1893.

Art. 3.

Le somme accantonate ogni anno, ai termini dell'articolo precedente, e gl'interessi relativi, dovranno essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, e ciò in più ed all'infuori delle scorte di rendita pubblica, che la Banca d'Italia è autorizzata a tenere ai termini dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, ed all'infuori delle scorte in titoli emessi o garantiti dallo Stato attribuiti alla massa di rispetto ordinaria, secondo le disposizioni dell'art. 71 degli statuti della Banca, approvati con R. decreto 20 dicembre 1893, n. 671.

Art. 4.

Sarà consentito alla Banca d'Italia fin dal terzo dei periodi biennali di cui nell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, di conteggiare le somme accantonate ai termini dell'articolo 2 della presente Convenzione, più gl'interessi accumulati, a compenso di altrettante partite di attività immobilizzate.

Quando venissero per legge prolungati i termini del decennio e rispettivamente dei bienni, contemplati nell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, la Banca d'Italia si obbliga fin da ora a continuare al di là del decennio e per un periodo di anni corrispondente al prolungamento ottenuto, il prelevamento e l'accantonamento di 6 milioni l'anno, più i relativi interessi composti, di cui negli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, e la limitazione nel reparto degli utili di cui nel seguente art. 5.

Art. 5.

Prelevata dagli utili, ai termini del precedente articolo 2, la somma annualmente destinata a costituire, insieme coi rispettivi interessi composti, il fondo di riserva straordinario per far fronte ad eventuali ritardi nella liquidazione o a perdite, e restando fermo ogni altro obbligo di prelevamento per l'ordinario fondo di riserva, derivante dagli statuti della Banca e dalle leggi, il resto degli utili annui potrà essere distribuito agli azionisti, fino al limite massimo di lire 40 annue per azione, dovendo ogni ulteriore eccedenza andare ad aumento del fondo ordinario di riserva. Nella formazione del bilancio generale della Banca, agli effetti del computo degli utili annui, non dovrà tenersi conto del capitale e degl'interessi del fondo di riserva straordinaria, di cui all'art. 2.

Art. 6.

Sarà chiesto agli azionisti della Banca d'Italia il versamento di altre lire cento per azione, versamento che dovrà essere compiuto non più tardi del 31 dicembre 1895.

Art. 7.

Salva l'approvazione dell'Assemblea generale degli azionisti, ai termini dell'articolo 86 degli Statuti, il capitale fin qui versato della Banca d'Italia resta svalutato della somma di 30 milioni di lire, in previsione di eventuali perdite nella liquidazione delle immobilizzazioni e delle operazioni non conformi alla legge, ai termini degli articoli 12 e 13 della citata legge 10 agosto 1893, o per effetto della finale liquidazione della Banca Romana; ed il capitale sociale della Banca d'Italia resterà ridotto a 270 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 900 ciascuna, restando ferma per gli azionisti,

dopo compiuto il versamento di cui all'articolo precedente, l'obbligazione del versamento eventuale delle altre lire 200 per azione mancanti a completare il capitale sociale.

Quando sarà stata effettuata la svalutazione di cui nel precedente comma, e la corrispondente riduzione del capitale sociale di 30 milioni di lire, si considererà agli effetti dell'articolo 13 della citata legge 10 agosto 1893, come liquidata una eguale cifra di partite classificate, secondo i risultati dell'ultima ispezione straordinaria, come immobilizzazione o come non conformi alle disposizioni dell'art. 12 della legge stessa.

Art. 8.

Al 1° gennaio 1904 sarà eseguita una ispezione straordinaria all'intento di accertare la situazione patrimoniale della Banca d'Italia.

Quando da tale ispezione risultasse:

che non si fosse dalla Banca completamente effettuata la liquidazione delle immobilizzazioni ai termini dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893;

o che altre nuove immobilizzazioni si fossero tosto qualunque forma accumulate nel decennio;

o che per effetto della liquidazione della Banca Romana si fossero accertate o si dovessero prevedere nuove perdite in più della somma da coprirsi nel ventennio con l'annualità di 2 milioni versata dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa;

e che le somme da liquidare o le perdite superassero le somme accantonate nei fondi di riserva ordinario e straordinario;

il prelevamento e l'accantonamento di cui agli articoli 2 e 3 della presente Convenzione e la limitazione nel reparto degli utili, di cui all'art. 5, saranno mantenuti per un

altro quinquennio o fintantochè la Commissione di cui nell'art. 2 della citata legge 10 agosto 1893, non avrà presentata al Parlamento la sua relazione.

Il presente articolo resterà annullato quando per legge venisse prolungato fino a quindici anni il termine del decennio contemplato nel 1° comma dell'art. 13 della citata legge 10 agosto 1893, nel qual caso permane l'obbligo assunto dalla Banca d'Italia col 2° comma dell'articolo 4 della presente Convenzione.

Art. 9.

A datare dal 1° febbraio 1895 e fino a tutto il 31 dicembre 1912 la Banca d'Italia assume l'esercizio del servizio di Tesoreria per conto dello Stato in tutte le provincie del Regno, in conformità alle norme che saranno stabilite con apposito regolamento.

Dal detto giorno la Banca riceverà i versamenti per conto dello Stato e delle Amministrazioni dipendenti, ed eseguirà i pagamenti disposti a favore dei creditori dello Stato e delle stesse Amministrazioni a' termini della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 (serie 3^a).

L'assegno fisso di lire 30,000 all'anno che la Banca d'Italia percepisce per il servizio di Tesoreria nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Pesaro, Macerata, Ancona, Ascoli-Piceno e Perugia. ai termini della Convenzione stipulata il dì 20 febbraio 1868 fra il Ministro delle finanze e la cessata Banca Nazionale nel Regno, cesserà col 31 dicembre 1895.

Art. 10.

A garanzia della gestione di Tesoreria, la Banca d'Italia presterà una malleveria di 50 milioni di lire in titoli dello

Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di borsa del giorno in cui la gestione ha principio, sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.

La detta cauzione sarà elevata da 50 a 90 milioni, nello spazio di anni sei. Sarà rivolta a questo scopo anche la somma che la Banca d'Italia è obbligata ad accantonare ai termini degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione.

Art. 11.

La somma totale delle anticipazioni ordinarie che la Banca deve fare al Tesoro è portata da 90 milioni di lire a 100 milioni.

Art. 12.

Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.

Quando il fondo a disposizione del Tesoro si elevi per qualunque ragione al di sopra dei 40 milioni, o scenda al di sotto di 10 milioni, sulla differenza in più o in meno correrà a favore del Tesoro o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di lire 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.

La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di Tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Art. 13.

Finchè durano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1 e 6 dell'allegato I, approvato con l'art. 11 della

legge 22 luglio 1894 n. 339, degli incassi fatti dalla Banca per conto del Tesoro sarà tenuto conto distintamente secondo la specie dei valori incassati.

Le somme versate in oro ed argento dovranno essere tenute nelle specie medesime a disposizione del Tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del Tesoro.

Nulla è innovato rispetto a quanto dispone l'art. 7 dell'allegato I, approvato con la legge citata sopra, intorno ai certificati nominativi per pagamenti di dazi d'importazione.

Art. 14.

Durante il corso legale dei biglietti e fino a che la Banca d'Italia avrà il servizio di Tesoreria, non potrà richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti, se non per una somma eguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.

Art. 15.

Presso ogni Sede o Succursale della Banca che esercita l'ufficio di Tesoreria, sarà addetto un delegato del Tesoro, coadiuvato dal personale necessario, con incarico di invigilare e controllare tutto quanto riguarda il servizio di Tesoreria a norma delle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente Convenzione.

Il delegato del Tesoro, a cagione del suo ufficio, non assume alcuna responsabilità nella gestione della Banca.

Art. 16.

Le spese d'ufficio per l'esercizio di Tesoreria, sono a carico della Banca meno quelle per gli stampati dei modelli prescritti dal regolamento e dalle istruzioni, i quali vengono forniti dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 17.

Pel servizio di Tesoreria la Banca d'Italia godrà la franchigia postale a forma delle leggi e dei regolamenti postali. La trasmissione però degli atti e dei documenti contabili riguardanti detto servizio deve essere fatta a mezzo della delegazione del Tesoro.

Art. 18.

Col passaggio della gestione di Tesoreria alla Banca d'Italia, cesserà il servizio permanente delle sentinelle militari ora consentito in base all'art. 240 del regolamento di contabilità generale. Nel caso però in cui il Governo credesse necessario di provvedervi, la Banca dovrà fornire gratuitamente un locale per la guardia, provvisto degli arredi occorrenti.

Art. 19.

La presente Convenzione sarà registrata con la tassa fissa di una lira.

La presente Convenzione, stesa in due esemplari, venne letta ad alta voce nella sala di S. E. il Ministro del Tesoro, quest'oggi 30 ottobre milleottocentonovantaquattro e venne sottoscritta dalle parti contraenti e dai testimoni intervenuti.

SIDNEY SONNINO.

GIUSEPPE MARCHIORI.

VITTORIO avv. DE ROSSI.

LUIGI CAVALLINI.

TOMASO BERTARELLI.

ANTONIO SALANDRA, Sottosegretario di Stato pel
Tesoro, *testimone*.

BONALDO STRINGHER, Direttore generale del Te-
soro, *testimone*.